

Le seguenti FAQ sono state redatte dalla Regione Toscana

1) **Domanda:** "Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?"

Risposta: "La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l'ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 13 ottobre."

2) **Domanda:** "Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali?"

Risposta: "No, non è possibile."

3) **Domanda:** "È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?"

Risposta: "Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori. La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche."

4) **Domanda:** "Quali misure sono previste per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?"

Risposta: "Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di

guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti."

5) **Domanda:** "Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all'estero?"

Risposta: "Gli italiani residenti all'estero possono votare alle elezioni regionali venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline - avviso con l'indicazione della data della votazione. Per le elezioni regionali non è, infatti, previsto il voto all'estero."

6) **Domanda:** "Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?"

Risposta: "La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e dall'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22). Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione a maggioranza."

L'art. 14 bis della l.r. 74/2004 prevede come criterio preferenziale di scelta degli scrutatori le *persone in stato di disoccupazione* e le *persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata che siano già iscritti all'albo o che abbiano presentato apposita domanda di inserimento entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale* .

7) **Domanda:** "Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?"

Risposta: "L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero - se è elettore della Regione in cui è ubicata la struttura sanitaria in cui è ricoverato - nelle sezioni ospedaliere, purché la struttura che li ospita abbia almeno 100 posti letto. Se invece è ricoverato in una struttura con meno di 100 posti letto, il suo voto viene raccolto da appositi seggi speciali."

8) **Domanda:** "Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?"

Risposta: "Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente nei casi in cui:

- a) l'impedimento fisico sia evidente; l'ammissione al voto assistito non è consentita quindi per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori;
- b) quando sulla tessera elettorale il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD",;
- c) se l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854;
- d) in presenza di un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

9) **Domanda:** "Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione?"

Risposta: "Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione."

10) **Domanda:** "Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?"

Risposta: "I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

1) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l'identificazione dell'elettore;

2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia."

11) **Domanda:** "Vorrei chiedere al mio Comune la carta d'identità elettronica (CIE). Se il 12 ottobre prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d'identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?"

Risposta: "Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000."

12) **Domanda:** "È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?"

Risposta: "Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori della regione. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati."

13) **Domanda:** "I detenuti hanno diritto di voto?"

Risposta: "L'elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell'interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nella stessa Regione del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data

della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso."

14) **Domanda:** "Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?"

Risposta: "No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione."

15) **Domanda:** "I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?"

Risposta: "No. L'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori."

16) **Domanda:** "Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza?"

Risposta: "Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune."